

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3233**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(SINISCALCO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2004**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004,  
n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di  
finanza pubblica

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Allegato .....	»	14
Disegno di legge .....	»	28
Decreto-legge .....	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, nel modificare i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, proroga di un anno i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 dicembre 2002.

Al riguardo - poiché le predette comunicazioni presuppongono, in sostanza, l'avvenuto esaurimento dei tentativi di recupero dei crediti iscritti a ruolo - la disposizione proposta deriva dall'esigenza di considerare gli effetti prodotti sull'attività di riscossione mediante ruolo dalle definizioni agevolate previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. In effetti:

- la sospensione delle azioni esecutive necessariamente derivata dalla pendenza dei termini per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 289 del 2002 ha determinato l'esigenza, per le aziende concessionarie, di disporre di un ulteriore lasso di tempo per completare le procedure di riscossione coattiva a carico dei debitori morosi che non hanno aderito alle agevolazioni in parola;

- la realizzazione dei *software* necessari alla corretta gestione e rendicontazione delle posizioni rientrate in alcune tipologie di definizione agevolata (in particolare quella dei carichi di ruolo pregressi prevista dall'articolo 12 della legge n. 289 del 2002) ha assunto carattere prioritario per le citate aziende concessionarie, che hanno, perciò, dovuto procrastinare la definizione dei pacchetti applicativi per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità in via telematica.

Con il comma 4-quinquies del citato articolo 59 del decreto legislativo n. 112 del

1999 viene, poi, correlativamente disposta la proroga dei termini entro i quali l'Amministrazione deve controllare le comunicazioni di inesigibilità prodotte dai concessionari.

Con la disposizione dell'articolo 2 si rimedia la tempistica di restituzione ai concessionari del servizio nazionale della riscossione degli importi da essi anticipati in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, fissando al 2006 l'inizio di tale restituzione, da effettuarsi in rate annuali; l'individuazione del numero delle rate e delle modalità di restituzione è affidata ad un decreto ministeriale.

La norma dell'articolo 3 rinvia l'applicazione delle disposizioni recentemente introdotte con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di determinazione del valore della produzione netta delle banche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Con l'articolo 4 si prevede che Poste italiane Spa, le banche e gli enti e società finanziarie, che si avvalgono della possibilità di assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo, siano tenuti al versamento di un acconto di tale imposta.

La norma dell'articolo 5 equipara Poste italiane Spa e Cassa depositi e prestiti Spa alle banche, ai fini dell'obbligo di versamento di un acconto sulle ritenute sugli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi.

Con l'articolo 6 si introduce l'obbligo di versamento di un acconto pari al 12,5 per cento dell'imposta sulle assicurazioni, con esclusione di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

La disposizione dell'articolo 7 interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, con il quale è stato previsto che le banche effettuino un versamento anticipato di una percentuale delle somme da riscuotere ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *a*), di tale disposizione consentono di correggere un effetto della formulazione originaria della norma, in base alla quale le banche tenute al versamento anticipato delle riscossioni erano solo quelle individuate, una volta per tutte, tra coloro che nell'anno 2002 avessero conseguito riscossioni superiori a 500 milioni di euro.

Con tale modifica, le banche obbligate al versamento sono individuate ogni anno in base al volume delle riscossioni conseguite nell'anno precedente. Ciò assicura quindi un pari trattamento, ai fini dell'obbligo di versamento, tra tutte le banche (anche eventualmente quelle di nuova costituzione) che nel tempo conseguono volumi di riscossione maggiori della soglia fissata.

Ciò appare maggiormente rispondente allo spirito della norma (che collega l'obbligo di versamento all'incremento delle somme riscosse) in un quadro di riferimento, costituito dal mondo bancario, in continua evoluzione per quanto riguarda la creazione di nuove realtà aziendali (per effetto di fusioni, incorporazioni, scorpori, e così via), con effetti anche sulla diversa distribuzione relativa del gettito riscosso.

Viene, inoltre, rimodulata in aumento la percentuale di riferimento per il calcolo delle somme dovute dalle banche e, contestualmente (lettera *b*), abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, che prevedeva un meccanismo incrementale basato unicamente sull'ipotetico aumento

delle riscossioni realizzabile da un anno all'altro.

La successiva lettera *c*) apporta le conseguenti modifiche al comma 3 dell'articolo 1 del più volte citato decreto-legge n. 341 del 2003.

Infine, la lettera *d*), in base alla quale il decreto ministeriale di cui al comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 341 del 2003 fissa non solo il *quantum* dovuto, ma anche i termini per il versamento, è funzionale a consentire che il versamento possa essere richiesto anche prima del termine massimo fissato nell'ultimo giorno lavorativo dell'anno, ed eventualmente anche in più rate, in ragione di rilevate esigenze infrannuali di bilancio.

Quanto all'articolo 8, si osserva che in base alla previsione dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui dispone che «i componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni», accadrà che il 1° aprile 2005, oltre 6.300 giudici tributari non saranno più abilitati ad esercitare le funzioni nell'attuale commissione di appartenenza, con la conseguenza della possibile paralisi di molte commissioni, anche per problemi relativi all'espletamento dei concorsi, già segnalati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con la relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che comporteranno l'esame di diverse decine di migliaia di domande di nomina in altre commissioni.

Per disporre del tempo necessario per elaborare una soluzione che soddisfi l'esigenza di evitare l'immedesimazione della funzione giudiziaria nelle stesse persone per un periodo troppo lungo e, contemporaneamente, per evitare l'inconveniente sopra lamentato, appare opportuno una proroga dell'attuale durata novennale dell'incarico ricoperto nella stessa commissione. Si potrà fare una ulteriore riflessione anche sulla eventuale adozione del sistema invalso per i magistrati or-

dinari, che prevede il passaggio da una funzione all'altra dello stesso ufficio giudiziario.

La modifica presenta particolare urgenza, poichè i tempi necessari per l'espletamento dei concorsi di nomina rendono improcrastinabile l'avvio delle procedure concorsuali.

Con la disposizione di cui all'articolo 9 si modifica l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (istitutivo della cosiddetta tessera sanitaria), inserendovi il comma 13-bis, finalizzato ad evitare che alle farmacie pubbliche venga riservato, senza giustificazione, un trattamento peggiore rispetto a quello delle farmacie private.

L'articolo 10 proroga il termine per il pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione relativa al condono edilizio. In difetto di detta proroga, i predetti termini andrebbero a scadere, rispettivamente, il 20 ed il 30 dicembre 2004, a brevissima distanza (10 e 20 giorni) dal termine per la presentazione della domanda volta alla definizione degli illeciti edilizi, alla quale va allegata la ricevuta del pagamento della prima rata dell'oblazione.

La proroga riguarda anche il pagamento della seconda e della terza rata degli oneri concessori, fermo restando che, in tale materia, la disciplina statale ha valore suppletivo e, quindi, destinata ad operare solo in assenza della disciplina dettata dalle regioni.

Per ragioni di opportunità viene anche differito il termine per la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, ove necessarie, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Come conseguenza della disposta proroga dei termini per il pagamento della seconda e della terza rata, viene abrogata una disposizione concernente l'obbligo di riversare in tesoreria i relativi importi entro il 30 dicembre 2004.

Lo slittamento, dall'anno 2004 all'anno 2005, dei termini per il pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione, determina minori entrate per il corrente anno e maggiori entrate per l'anno 2005.

Di conseguenza si provvede, per un verso, alla copertura finanziaria delle minori entrate per l'anno 2004; per altro verso, si dispone che le maggiori entrate che si vengono a determinare nell'anno 2005 affluiscono ad un apposito Fondo.

L'articolo 11 è finalizzato a potenziare la capacità di intervento dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamento e di erogazione dei rimborsi. L'opportunità di un tale intervento consegue, da un lato, agli effetti della riforma del sistema fiscale che impone l'adeguamento dei processi tecnologici di supporto e un adeguato aggiornamento professionale dei dipendenti e, dall'altro, dall'impellente necessità di fornire un tempestivo riscontro alle richieste di rimborso dei cittadini.

L'articolo 12 contiene una disposizione volta a reperire risorse finanziarie necessarie a garantire il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero. La legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati italiani all'estero dispone all'articolo 3 che «il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con ...i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri».

Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, ha ridotto gli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio 3103 (contributi ai Comitati degli italiani all'estero) e nel capitolo di bilancio 3106 (Riunioni Presidenti dei Comites). Pertanto il Ministero degli affari esteri non ha potuto procedere all'erogazione dei finanziamenti obbligatori per l'anno 2004, così come disposto dalla citata legge n. 286 del 2003 e di conseguenza i suddetti Comi-

tati si sono trovati nella impossibilità di fare fronte all'adempimento dei compiti istituzionali ad essi attribuiti dalla legge stessa.

La copertura finanziaria per l'anno 2004 della disposizione proposta, pari a euro 1.250.000, sarebbe assicurata dalla riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'u-

nità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 13, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

## RELAZIONE TECNICA

## Articolo 1.

*(Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)*

Dalla proroga del termine in esame non derivano oneri di cassa per il bilancio dello Stato, in quanto la proposizione della comunicazione di inesigibilità non implica, di per sè, il completamento delle azioni esecutive del concessionario.

Tale comunicazione è, infatti, soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile al concessionario (cfr. articolo 19, comma 2, lettera *c*), secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112).

Per i ruoli cui si riferisce la proroga in questione, lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva è stato differito per motivi (sospensione delle azioni esecutive in pendenza dei termini per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e necessità di realizzare i *software* di gestione e rendicontazione delle posizioni rientranti in alcune tipologie di definizione agevolata) indipendenti dalla volontà delle aziende concessionarie.

La disposizione in commento, perciò, è finalizzata ad evitare l'inutile presentazione di un elevatissimo numero di comunicazioni di inesigibilità e gli oneri gestionali che ne deriverebbero.

## Articolo 2.

*(Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione)*

Tale disposizione differisce, a decorrere dal 2006, la restituzione alle società concessionarie delle anticipazioni effettuate a favore dello Stato in vigenza del cosiddetto «obbligo del non riscosso come riscosso».

Per quanto concerne gli esercizi finanziari 2004 e 2005, la disposizione determina un'economia di spesa pari all'importo stanziato per la finalità in questione (circa 258 milioni di euro per ciascuno dei due predetti esercizi).

Per gli anni successivi, non si determinano effetti finanziari negativi, atteso che la restituzione delle anticipazioni in questione sarà effettuata nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, come già previsto dalla normativa attualmente in vigore (articolo 59, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999).

## Articolo 3.

*(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

La norma rinvia l'applicazione delle disposizioni recentemente introdotte con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di determinazione del valore della produzione netta delle banche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, all'anno d'imposta 2005.

Partendo dai dati contenuti nella relazione tecnica al citato decreto-legge (v. atto Camera n. 5137), gli effetti sul gettito erariale, in termini di cassa, sono i seguenti:

2004	2005	2006
- 371,5	- 65,5	0

Importi in milioni di euro

## Articolo 4.

*(Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*

La norma in esame prevede la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo), mediante l'introduzione di un articolo 15-bis che prevede, per le Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari (indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87), il pagamento di un acconto pari al 70 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto.

Al fine dell'autorizzazione per la liquidazione provvisoria dell'imposta, i soggetti interessati al pagamento in modo virtuale devono presentare una dichiarazione contenente l'indicazione del numero presuntivo di atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno (articolo 15, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972).

L'imposta liquidata viene successivamente pagata in sei rate con scadenza l'ultimo giorno del bimestre solare.

Nel mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente. L'ufficio ricalcola l'imposta e procede alla liquidazione definitiva. La differenza tra il dato a preventivo e quello a consuntivo è imputata sulla prima rata utile.

La norma così formulata determina un aumento del gettito ai soli fini di cassa per il primo anno di applicazione della stessa. Per determinare l'entità di tale variazione si è proceduto nel modo seguente.



Da fonte Osservatorio delle entrate sono stati considerati i versamenti effettuati, dagli operatori con codice attività relativi alle Poste italiane s.p.a. e banche, sul codice tributo 461T, relativo all'addizionale del 50 per cento dell'imposta di bollo sugli estratti conto, nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Come versamento, ed in via prudenziale, è stato preso un valore intermedio; tale importo è stato riportato all'intero gettito sugli estratti conto, giungendo così ad un ammontare pari a circa 185 milioni di euro.

Ciò equivale ad un ammontare annuo di imposta liquidata provvisoriamente di circa:

$$185 \text{ mln euro} \times 6 = 1.110 \text{ milioni di euro}$$

Si stima che esso rappresenti l'apporto del settore bancario e postale al gettito dell'imposta di bollo riscossa in modo virtuale.

Applicando a questo l'acconto del 70 per cento, si ottiene:

$$1.110 \text{ mln euro} \times 70\% = \text{circa } 775 \text{ milioni di euro}$$

che rappresenta la variazione positiva di cassa per il primo anno di applicazione della norma.

Nell'ipotesi che l'entrata in vigore sia entro la fine del 2004, l'andamento di cassa nel triennio 2004 -2006 sarà il seguente:

2004	2005	2006
+ 775	-	-

Importi in milioni di euro

#### Articolo 5.

*(Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane s.p.a. e Cassa depositi e prestiti s.p.a.)*

La norma in esame, disponendo l'applicazione delle disposizioni della disciplina di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, prevede, anche per le Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti postali, per la Cassa depositi e prestiti, il versamento di un acconto sulle ritenute sugli interessi versate nell'esercizio precedente, così come già previsto per le banche ed altri istituti di credito.

Sulla base dei versamenti effettuati nell'anno 2003 in virtù di un analogo provvedimento (articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003), si stima che l'acconto in esame sarà pari a circa 300 milioni di euro, che rappresenta la variazione positiva di cassa, per l'Erario, nel primo anno di applicazione della norma.

Considerando che la norma entrerà in vigore entro la fine del 2004, l'andamento di cassa 2004-2006 sarà il seguente:

	2004	2005	2006
Erario . . . . .	+ 300	-	-

Importi in milioni di euro

#### Articolo 6.

##### *(Acconto sull'imposta sulle assicurazioni)*

La norma in esame, disponendo una modifica della disciplina in materia di assicurazioni private di cui alla legge 29 settembre 1961, n. 1216, mediante l'introduzione del comma 1-*bis* nell'articolo 9, prevede che gli assicuratori versino un acconto pari al 12,50 per cento di quanto dovuto nell'anno precedente.

L'acconto verrebbe scomputato a partire dal mese di febbraio, dai versamenti di cui al comma 1 dello stesso articolo 9.

Inoltre la presente norma esclude esplicitamente dalle disposizioni sul versamento dell'acconto, di cui sopra, le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Da fonte Osservatorio delle entrate sono stati considerati i versamenti di competenza dell'anno di imposta 2003.

L'imposta versata all'Erario, con codice tributo 527T (Imposta assicurazioni, Erario) e 528T (Imposta assicurazioni, Erario - aumento di aliquota), ammonta a un importo poco inferiore a 2,5 miliardi di euro.

Applicando, quindi, l'acconto del 12,50 per cento, si ottiene un maggior gettito di cassa per l'Erario, nel primo anno di applicazione della norma, pari a circa 300 milioni di euro.

Considerando che la norma entrerà in vigore entro la fine del 2004, l'andamento di cassa 2004-2006 sarà il seguente:

	2004	2005	2006
Erario . . . . .	+ 300	-	-

Importi in milioni di euro

## Articolo 7.

*(Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche)*

In considerazione dell'aumento dell'importo delle entrate riscosse dalle banche nell'attività di incasso dei versamenti unitari con compensazione, la disposizione innalza, per l'anno in corso, la misura della «cauzione» prevista per lo svolgimento di tale servizio, prevedendo che essa sia pari all'1,5 per cento (in luogo dell'1 per cento) delle somme riscosse nell'anno precedente.

Nel 2003 l'importo riscosso tramite modello F24 da banche (per le quali risulta un incasso superiore a 500 milioni di euro) ammonta a circa 291,96 miliardi di euro; applicando a tale cifra la percentuale dello 0,5 per cento si ottiene un maggior anticipo a carico delle banche (per l'anno in corso), rispetto a quanto dovuto a legislazione vigente, pari a 1.460 milioni di euro.

## Articolo 9.

*(Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria)*

La presente norma estende alle farmacie pubbliche il contributo di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, attualmente attribuito solo alle farmacie private, e relativo agli oneri che tali soggetti devono sostenere al fine dell'acquisizione del *software* necessario per le procedure di gestione della tessera sanitaria.

A tale fine si rileva che tale onere risulta sostenibile nell'ambito del finanziamento già previsto dall'articolo 50, comma 12, del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

## Articolo 10.

*(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*

È previsto il differimento al 2005 del pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione (spettante all'Erario) e dell'anticipazione degli oneri di concessione (spettante ai comuni).

Il pagamento delle due suddette rate, sulla base della normativa attualmente vigente, deve essere effettuato, rispettivamente, entro il 20 dicembre 2004 ed il 30 dicembre 2004.

La misura prevista dall'articolo 10 stabilisce, invece, che dette rate siano differite all'anno 2005.

La stima del gettito proveniente dal condono edilizio, ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è stata quantificata inizialmente nella relazione tecnica al predetto provvedimento (v. atto Senato n. 2518).

Allo stato attuale, tenendo conto del trend già accertato a settembre 2004 di un gettito di circa 476 milioni di euro e tenendo conto che la prima rata, quota 2004, in scadenza il 10 dicembre del corrente anno, sarà comprensiva dei pagamenti degli abusi nella misura minima fino a 1.700,00 euro, si può quindi innalzare la previsione a tale data a circa 950 milioni di euro.

Si deve tenere altresì conto delle sopravvenute leggi regionali che, in alcuni casi, stanno riducendo l'ambito di applicazione e, quindi, anche il conseguente gettito. Al tempo stesso, tuttavia, la quota del 20 per cento di incertezza, che in sede di relazione tecnica era stata «neutralizzata» rispetto ai dati di Legambiente-CRESME, viene a ridursi in conseguenza della definizione della normativa regionale, compensando così la riduzione dell'ambito di applicazione.

Tutto ciò premesso, è ragionevole pensare che le precedenti stime possano essere confermate e presumibilmente così distribuite:

1ª rata al 10 dicembre 2004 . . . . .	949.500.000 euro
2ª rata al 31 maggio 2005 . . . . .	1.107.750.000 euro
3ª rata al 30 settembre 2005 . . . . .	1.107.750.000 euro
TOTALE . . . . .	3.165.000.000 euro
SUB TOTALE 2ª e 3ª rata 2005 . . . . .	2.215.500.000 euro

Al comma 5 dell'articolo 10 viene prevista la costituzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sul quale concorrono le entrate relative alla 2ª e 3ª rata che dovranno essere versate nell'anno 2005 per l'importo complessivo di 2.215,5 milioni di euro.

#### Articolo 11.

*(Attività di contrasto all'evasione ed accelerazione dell'erogazione dei rimborsi)*

Gli oneri connessi all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei processi produttivi dell'Agenzia delle entrate ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale sono stimati, per l'anno 2004, in 40 milioni di euro.

## Articolo 12.

*(Comites)*

La norma prevede una autorizzazione di spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004 per il finanziamento dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), alla cui copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al «Fondo speciale» di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

## TABELLA RIEPILOGATIVA

(Importi in milioni di euro)

Art.		2004	2005	2006
2	Restituzione anticipazione concessionari	+ 258	+ 258	
3	IRAP banche	- 371,5	- 65,5	
4	Acconto di bollo virtuale (70%)	+ 775	-	
5	Acconto Poste e Cassa DD.PP	+ 300	-	
6	Acconto imposta assicurazioni	+ 300	-	
7	Versamento anticipato riscossioni banche	+ 1.460	-	
10 co. 1-3	Proroga termini condono edilizio	-2.215,5	+ 2.215,5	
10 co. 5	Fondo interventi strutturali politica econ.	-	- 2.215,5	
11	Potenziamento Agenzia Entrate	- 40	-	
	TOTALE...	+ 466	+ 192,5	0

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112

**Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione  
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.**

... *Omissis* ...

Art. 59. *Procedure in corso.*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.

3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonchè nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.

4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:

a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base e nei tempi e con le modalità da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.

4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:

a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;

b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);

c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;

d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004;

e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).

4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

### **Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.**

... *Omissis* ...

#### *Art. 2. Disposizioni in materia fiscale.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto

o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004.».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;

b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.



6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.».

7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.

8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente» sono sostituite dalla seguente: «2004».

... *Omissis* ...

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216

**Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.**

... *Omissis* ...

Art. 9. *Denuncia e versamenti.*

1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonchè eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonchè per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere

computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31

**Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.**

Art. 1.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.

2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresì il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.

6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma ver-

sata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

... *Omissis* ...

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

**Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

... *Omissis* ...

Art. 11. *Durata dell'incarico.*

1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.

4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

**Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.**

... *Omissis* ...

Art. 50. *Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.*

1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonchè per l'attribuzione e la verifica del *budget* di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonchè ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonchè in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuare la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in ma-

teria. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, «strutture di erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso

di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonchè del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonchè il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonchè il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonchè inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonchè i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di

erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

... *Omissis* ...

ALLEGATO 1

**Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32.**

- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.



*Procedura per la sanatoria edilizia*

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;

b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 €, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata ..... 20 dicembre 2004
- terza rata ..... 30 dicembre 2004

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata ..... 20 dicembre 2004
- terza rata ..... 30 dicembre 2004

L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione

non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

#### **Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.**

... *Omissis* ...

*Art. 5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.*

1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;

b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004.*

## **Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia fiscale e di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)*

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, è abrogata la lettera d);

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 settembre 2005».

c) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005».

## Articolo 2.

*(Restituzione delle anticipazioni dei concessionari  
del servizio nazionale della riscossione)*

1. All'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;».

2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

## Articolo 3.

*(Determinazione del valore della produzione netta delle banche  
e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale  
sulle attività produttive)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

#### Articolo 4.

*(Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - *(Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*. - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

#### Articolo 5.

*(Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

#### Articolo 6.

*(Acconto sull'imposta sulle assicurazioni)*

1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicura-

zioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

#### Articolo 7.

##### *(Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno precedente»;

2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3:

1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;

2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse;

d) al comma 5:

1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;

2) le parole: «è stabilito l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»;

3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.



## Articolo 8.

*(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

## Articolo 9.

*(Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12».

## Articolo 10.

*(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

#### Articolo 11.

##### *(Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi)*

1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonché di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

#### Articolo 12.

##### *(Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero)*

1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI – SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

